



COMUNE DI GARAGUSO

Provincia di Matera

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REG. N. 16 DEL 28/07/2017

Oggetto:	Approvazione Regolamento disciplina commercio su aree pubbliche svolte nel territorio comunale.
-----------------	---

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventotto**, del mese di **luglio**, alle ore **18.10**, presso l'Aula Consiliare sita presso la sede municipale, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e modi prescritti, si è riunito in prima convocazione, sessione ordinaria, in seduta pubblica il Consiglio Comunale. Risultano al momento della trattazione del presente ordine del giorno:

		PRESENTI	ASSENTI
1	Auletta Francesco Antonio	X	
2	Mona Vito Antonio	X	
3	Santoro Angelo	X	
4	Minichillo Gianfranco	X	
5	Pandolfo Innocenzo		X
6	Salerno Pietro	X	
7	Scavetta Michele	X	
8	Vitucci Antonio	X	
9	Bonanno Anna Maria A.	X	
10	Liuzzi Lorenzo	X	
11	Testa Vincenzo M.A.	X	
TOTALI		10	01

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione della seduta il Segretario Comunale reggente, dott. Cosimo Basile.

Assume la Presidenza il Sindaco **Auletta Francesco Antonio**, il quale verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara valida e aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno indicato in oggetto.

Premesso che sulla presente deliberazione, per effetto del Regolamento comunale sui controlli interni, ha espresso parere favorevole, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, il Responsabile del Settore Tecnico per quanto concerne la regolarità tecnica attestante la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione del Responsabile del Settore Finanziario per quanto attiene la regolarità contabile.

Il Presidente

Procede all'illustrazione del presente ordine del giorno.

Interviene la Consigliera Bonanno la quale evidenzia alcuni refusi e contraddizioni del testo regolamentare.

Interviene il Consigliere Vitucci il quale ritiene positiva l'adozione del Regolamento.

Dopodiché, constatando la mancanza di richieste d'intervento ad opera dei Consiglieri presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed indice votazione per alzata di mano per l'approvazione del presente ordine del giorno.

L'esito della votazione, proclamato dallo stesso Presidente, è del seguente tenore: Presenti n. 10 - votanti n. 10 - di cui Favorevoli n. 07 e Astenuti n. 03 (Bonanno, Testa, Liuzzi)

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO, di dover provvedere all'approvazione di un nuovo regolamento disciplinante l'attività di commercio itinerante e individuante le aree del territorio del Comune di Garaguso;

VISTA la normativa legislativa del commercio su aree pubbliche disciplinato dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, dalla Legge Regionale n. 19 del 20 luglio 1999 modificata dalla L.R. del 30 settembre 2008 n. 23- Regione Basilicata. In conformità all'esito della votazione come sopra riportato.

VISTO lo schema di Regolamento e ritenutolo meritevole di approvazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

ACCERTATO che la proposta è corredata dai pareri di cui all'articolo 49 del D. Lgs. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera b) del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge 07.12.2012 n. 213, pubblicata nella G.U. del 07.12.2012 espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria e dal Responsabile dell'Area Tecnica e Tributi

DELIBERA

1. Di dare atto che le motivazioni esposte in premessa si intendono qui riportate e trascritte e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare il regolamento comunale (composto di n. 27 articoli) disciplinante l'attività di commercio itinerante e individuante le aree del territorio del Comune di Garaguso, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della medesima.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente, con votazione palese per alzata di mano, il cui esito proclamato dallo stesso Presidente, è del seguente tenore: Presenti n. 10 - votanti n. 10 – di cui Favorevoli n. 07 e Astenuti n. 03 (Bonanno, Testa, Liuzzi)

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI GARAGUSO

PROVINCIA DI MATERA

REGOLAMENTO

per la Disciplina dell'esercizio del Commercio su Aree pubbliche svolto nel territorio comunale

(D.Lgs. 31.03.1998 e L.R. 20.07.1099, n. 19 modificata dalla L.R. 30.09.2008, n,23)

TITOLO I°

ARTICOLO 1 – OGGETTO

Il presente **Regolamento**, unitamente alle disposizioni del commercio su aree pubbliche è disciplinato dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, dalla Legge Regionale n. 19 del 20 luglio 1999 modificata dalla L.R. del 30 settembre 2008 n. 23- Regione Basilicata.

Il presente regolamento stabilisce i principi ed i criteri per l'esercizio dell'attività commerciale, su aree pubbliche, disciplinando l'attività di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 114/98 su posteggio (lett. a) e in forma itinerante (lett. b).

ARTICOLO 2

(finalità commercio a posteggio)

La disciplina in materia di commercio su aree pubbliche a posteggio persegue le seguenti finalità:

- a) Razionalizzazione del servizio ed organizzazione della rete distributiva al fine di assicurare una migliore produttività del sistema e qualità dei servizi da rendere al consumatore con classificazione delle attività economiche e conseguente distribuzione per settori o aree merceologiche.
- b) Riduzione della congestione delle aree adibite al commercio per motivi di sicurezza, igiene e sanità pubblica;

ARTICOLO 3

(Finalità commercio itinerante)

La disciplina in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante persegue le seguenti finalità:

- a) Limitare le forme di vendita a domicilio nel rispetto della normativa generale vigente in materia;
- b) Disciplinare l'esercizio dell'attività di vendita per le vie urbane predisponendo idonei ed adeguati punti di sosta, individuati dal Comune ad una distanza di non meno di 300 metri tra di loro, al fine di scongiurare ingorghi ed intralcio alla viabilità con conseguente pericolo per l'incolumità pubblica e situazioni di pregiudizio per l'igiene e la salute pubblica,
- c) Fissare in un'ora il tempo massimo di sosta in un punto di vendita;
- d) Sensibilizzare una maggiore attività di controllo sulla qualità del prodotto offerto
d'intesa con i competenti organi sanitari e di polizia,
- e) Definire criteri di utilizzo dei punti di sosta che assicurino il rispetto dell'igiene ed il decoro dell'abitato.

TITOLO II°
AREE DI MERCATO E FORME DI VENDITA
ARTICOLO 4

(Previsione dei mercati e attività commerciale)

Il commercio su aree pubbliche nel territorio del Comune di Garaguso è disciplinato secondo l'organizzazione di vendita contenuta nel presente articolo.

FIERA

è fissata per il giorno l'antivigilia della ricorrenza della festività del 30 e 31 maggio in onore della della Madonna delle Puglie e 13 e 14 agosto ricorrenza di San Gaudenzio Patrono di Garaguso, anche se detti giorni siano festivi. E' consentita la vendita e l'esposizione di tutti i prodotti e generi esistenti in commercio con le sole limitazioni rappresentate da esigenze di ordine igienico-sanitario e di decoro dell'abitato; dalla disponibilità di spazio, da motivi di ordine pubblico e decenza.

La fiera si svolge in Via Estramurale.

Mantenendo ferma l'ormai consolidata dislocazione e cadenza periodica dei mercati, il Comune di Garaguso adotta la seguente disposizione:

MERCATI QUINDICINALI:

- Il tredici e ventotto di ogni mese in Via Extramurale;
- l'istituzione di un mercato in Garaguso Scalo – Zona PIP;

MERCATINI:

- di Natale e altre ricorrenze;
- Piazza Europa – C.so Vittorio Emanuele – Centro Storico;
- Garaguso Scalo – Centro abitato e Zona PIP;

Nel caso in cui il giorno dei mercati (quindicinali) ricade in una giornata riconosciuta festiva dalla legge, lo stesso viene anticipato al giorno precedente, e se anche questo dovesse risultare festivo, il mercato si svolgerà il primo giorno feriale successivo o in un altro giorno stabilito dal Sindaco con proprio provvedimento.

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

(Esercizio dell'attività)

L'attività può essere esercitata, con mezzi motorizzati o altro, su qualsiasi area pubblica non espressamente interdetta dal comune, per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore, senza esposizione della merce su banchi fissi. L'operatore commerciale può sostare nello stesso punto per non più di un'ora, oltre la quale deve spostarsi di almeno 300 metri e non può rioccupare la stessa area nell'arco della giornata;

E' consentita la vendita in tutti i giorni feriali, nelle strade e nelle aree non interdette dal comune con sosta di non più di un'ora utilizzando gli appositi spazi individuati dagli uffici comunali ed adeguatamente segnalati

Gli orari sono stabiliti con apposita Ordinanza del Sindaco, come indirizzo generale l'esercizio dell'attività in forma itinerante sarà consentito nel territorio comunale, con esclusione delle "Zone di Interdizione", dalle ore otto (8) alle ore undici (11) e dalle ore sedici (16) alle ore diciannove (19) ;

Gli orari potranno anche essere differenziati per il **periodo estivo** (orientativamente dal 1 Maggio al 30 Settembre) con anticipazione dell'ora iniziale e posticipazione di quella finale di non più di un'ora;

L'esercizio dell'attività è vietata dalle ore 11.00 alle ore 16.00;

Il Comune potrà comunque stabilire, con apposita Ordinanza del Sindaco, limitazioni straordinarie temporanee nei casi e per i periodi in cui in determinate aree non sia possibile esercitare l'attività per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari, di pubblico interesse, o per altre valide motivazioni.;

Agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti in forma itinerante.

Le norme del presente Regolamento si applicano, per quanto compatibili, anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti in forma itinerante ai sensi dell'art. 4 del D,Lgs. n. 228/2001 e successive integrazioni e modifiche.

Generi particolari di merci:

- Fiori: oltre che nelle area indicate in via generale per il commercio itinerante, è consentita la vendita anche nei pressi del Cimitero compresi i giorni festivi in orario antimeridiano. Nei giorni 1 e 2 novembre l'orario di vendita dei fiori è consentito per tutta la durata di apertura del cimitero.
- Prodotti ittici: considerata la natura deperibile della merce e le esigenze di carattere igienico-sanitario, è vietata la vendita itinerante di tutti i prodotti ittici. il commercio di detto genere è consentito esclusivamente in idonei locali adibiti a tale scopo nei giorni stabiliti con ordinanza sindacale previo parere esplicito da parte dal servizio veterinario dell'AUSL competente.
- Prodotti alimentari diversi da quelli ortofrutticoli: è vietata la vendita in forma itinerante degli insaccati, dei formaggi e dei latticini, dei legumi secchi venduti sfusi e di ogni altro prodotto non contenuto in confezioni sigillate. Per la vendita di detti prodotti saranno destinate apposite aree, diverse dai mercati, con posteggio.
- Animali vivi: considerata la particolare natura del genere commerciabile, le cautele di natura igienico-sanitarie e di decoro dell'abitato, la vendita itinerante degli animali vivi è vietata, consentendo l'attività esclusivamente a posteggio -in via Piano San Giacomo e Via Garaguso nelle aree appositamente individuate e nei giorni di martedì e giovedì anche se di mercato quindicinale.

Nelle more della collocazione della segnaletica, le indicazioni relative agli spazi da occupare saranno fornite dal Comando di Polizia Municipale.

Zone non interdette commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante.

L'attività di vendita itinerante può essere svolta stando a distanza inferiore a mt. 500 dal perimetro delle aree destinate allo svolgimento dei Mercati e delle Fiere regolarmente istituiti nel Comune,;

Si individuano le seguenti strade non interdette all'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche in forma itinerante nel territorio comunale come di seguito riportate,

1. **Via Padova**
2. **Via Filera**
3. **Via Carlo Levi**

TITOLO III°

MODALITA' DI ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO ARTICOLO 5

(Posteggio e superficie)

Per posteggio si intende l'intera superficie occupata dall'operatore per lo svolgimento dell'attività commerciale;

I posteggi sono individuati dal comune, con determina del responsabile dell'Ufficio competente, in seguito a rilevazione tecnica delle aree adibite all'attività commerciale nelle more dell'approvazione del P.R.G. I posteggi, così individuati, saranno identificabili attraverso un numero progressivo fisso.

La superficie consentita per ogni posteggio è fissata in mq. 60 compreso l'eventuale veicolo.

Per la vendita di prodotti agricoli, di cui al D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, saranno individuati appositi spazi ognuno di mq. 15 (quindici).

I venditori su aree pubbliche che intendono ottenere il posteggio nei mercati devono produrre domanda al Comune in seguito a bando pubblico che avrà cadenza periodica secondo la normativa vigente in materia e con i contenuti di cui al successivo art. 6.

Al di fuori dei predetti spazi non è consentita alcuna forma di vendita e ciascun operato e commerciale non può essere assegnatario che di un solo posto fisso per mercato;

ARTICOLO 6

(Contenuto del bando e ordine di assegnazione)

Il bando di cui al precedente art. 5 dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

1. Localizzazione dei mercati, delle aree e dei posteggi;
2. dimensioni dei posteggi;
3. prescrizioni in ordine alle tipologie merceologiche, compresa la suddivisione, eventuale, dell'area in settori e diversificazione della superficie dei posteggi;
4. elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
5. documentazione da allegare;
- 6, termine di presentazione della domanda;
7. il termine di 90 giorni per l'istruttoria delle domande e rilascio delle autorizzazioni con posteggio;

Ordine di priorità delle domande:

L'autorizzazione di cui alla lett. a) del D.Lgs. n. 114/98 sarà rilasciata, in seguito all'esito favorevole dell'istruttoria, tenendo conto delle seguenti priorità nell'ordine indicato:

maggior numero di presenze nel mercato di cui si tratta; maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle imprese; minor numero di posteggi in concessione (compresi quelli assegnati in altri comuni anche fuori Regione);

Preferenze:

A parità di condizioni anche dopo l'esperimento dell'ordine di priorità delle domande, si terrà conto, nella determinazione della graduatoria, del seguente ordine di preferenza:

operatori residenti nel Comune;

- operatori residenti nel comprensorio con riguardo ai comuni più vicini da indicare nel bando;
- operatori residenti nella Provincia;
- operatori residenti nella Regione

• operatori residenti in altre Regioni.

Per l'ulteriore eventuale parità di punteggio si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Domanda e documentazione:

La domanda di partecipazione al bando per l'assegnazione dei posteggi dovrà essere redatta in competente bollo e su modello predisposto dal Comune, o riprodotto con tutti gli elementi contenuti nel bando, che dovrà riportare le seguenti dichiarazioni:

- il possesso dei requisiti prescritti dalla legge;
- il settore o i settori merceologici e l'area di posteggio di cui richiede l'autorizzazione;
- Altre dichiarazioni previste nel presente articolo e contenute nel modello di domanda. Alla stessa dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) Copia, eventuale, delle autorizzazioni di cui alla lett. a) del D.Lgs. n. 114/98, rilasciate anche da altri comuni;
- b) copia, eventuale, dell'autorizzazione di cui alla lett. b) del D.Lgs. n. 114/98;
- c) copia delle certificazioni di pagamento, o delle bollette rimosse direttamente dagli operatori comunali, relativamente all'assegnazione di posteggi nei mercati del comune di Calciano con riferimento agli ultimi due anni;
- d) certificato di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
- e) certificato di iscrizione al R.E.C. per i commercianti del settore alimentare.

I certificati di cui ai punti d) - e) potranno essere autocertificati con dichiarazione contenuta nella domanda con le formalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

ARTICOLO 7

(Concessione del posteggio e subingresso)

Il posteggio viene concesso per anni 10 (dieci) e può essere rinnovato. La concessione del posteggio è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi fatta eccezione per i casi di subingresso nell'autorizzazione, per atto tra vivi o a causa di morte, ai sensi della normativa vigente in materia. La domanda del subentrante dovrà essere presentata al comune che provvederà, accertati i requisiti di legge, alla reintestazione dell'autorizzazione.

ARTICOLO 8

(Registro dei commercianti su aree pubbliche)

Presso il Comune è tenuto un registro nel quale sono elencati gli operatori che hanno ottenuto, a seguito di bando pubblico, l'autorizzazione all'occupazione di un posteggio con l'indicazione di tutti gli elementi caratterizzanti l'attività svolta, gli estremi dell'autorizzazione, l'indicazione delle imposte dovute e pagate, del mercato e del posteggio assegnato, della scadenza della concessione ed eventuali rinnovi, delle presenze nei mercati.

I posteggi rimasti liberi per rinuncia del titolare o per revoca, saranno coperti dai c.d. "spuntisti" che di volta in volta dovessero presentarsi ai mercati, fino a nuova assegnazione in seguito a bando di cui ai precedenti articoli 5 e 6 del presente regolamento.

Le rinunce pervenute in qualsiasi momento non danno diritto al rimborso delle tasse e delle imposte versate.

Il registro di cui al presente articolo è diviso in due distinte categorie:

1. commercianti iscritti alla C. C.I.A. A.;
2. imprenditori e produttori agricoli di cui al D.Lgs. 18.05.2001, n. 228.

ARTICOLO 9

(Tassa di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche)

I posteggi sono assoggettati al pagamento della tassa di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche la cui tariffa è fissata dall'apposito Regolamento Comunale.

La riscossione avverrà mediante il versamento diretto alla Tesoreria Comunale da effettuare con cadenza annuale o semestrale secondo le clausole contenute nel contratto sottoscritto tra il Comune e l'esercente in sede di rilascio dell'autorizzazione. Per particolari casi, di volta in volta valutati, sarà possibile dilazionare il pagamento della TOSAP in rate trimestrali con l'obbligo, anche in caso di rinuncia, di completare il pagamento previsto per tutto l'anno di imposta. La tassa per gli spuntisti sarà riscossa direttamente da personale comunale a ciò autorizzato ed abilitato.

ARTICOLO 10

(Orario di vendita)

Gli orari di vendita saranno determinati, con apposita ordinanza, dal Sindaco sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, secondo gli indirizzi stabiliti dalla normativa generale.

Ferma restando la competenza di cui al precedente comma, si stabilisce, in particolare, il seguente orario di massima per la vendita in posteggi:

FIERA:

orario unico compreso tra le ore 8,00 e le ore 20,00;

MERCATI:

solo orario antimeridiano dalle ore 8,00, alle ore 13,00;

Al fine di permettere ai venditori di sistemare i banchi e le merci, è consentita l'occupazione un'ora prima dell'orario di apertura della vendita e lo sgombero degli stessi un'ora dopo l'orario di chiusura. (7)

ARTICOLO 11

(Occupazione del posteggio)

Il posto assegnato a ciascun operatore commerciale deve essere occupato non più tardi delle ore 8,30, pena l'assegnazione in quel giorno di mercato a spuntasti che ne facciano richiesta.

ARTICOLO 12

(Visibilità delle autorizzazioni)

E' obbligatorio per ogni singolo operatore tenere esposto in modo ben visibile il documento da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione e del pagamento del TOSAP.

ARTICOLO 13

(Registrazione delle presenze)

Ad ogni titolare di posteggio verrà rilasciato un'apposita tessera (o libretto), contenente gli estremi dell'autorizzazione, del posteggio assegnato ed ogni altro elemento ritenuto necessario, nel quale dovranno essere annotate le presenze nei mercati. Le tessere saranno vidimate di volta in volta da parte della Polizia Municipale e registrate, annualmente, nell'apposito registro dei commercianti di cui al precedente articolo 8.

ARTICOLO 14

(Suoni e rumori molesti)

E' fatto divieto assoluto di emettere suoni e voci amplificate, richiamare l'attenzione dei consumatore con il suono ripetuto del clacson.

ARTICOLO 15

(Ordine e pulizia del mercato)

L'ordine e la disciplina del mercato sono affidati al comando di polizia municipale alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che operano nell'ambito del mercato.

Gli operatori avranno cura di lasciare liberi da ogni ingombro i passaggi per il pubblico.

Essi dovranno avere massima cura nella pulizia personale, dovranno mantenere ordinati e puliti i propri banchi e postazioni e lasciare il posto assegnato libero da ogni ingombro e rifiuti al termine del mercato.

ARTICOLO 16

(Accesso dei veicoli)

E' consentito l'ingresso nell'area di mercato dei veicoli che trasportano le merci e le attrezzature, purché l'automezzo rientri nello spazio del posteggio assegnato.

ARTICOLO 17

(Prodotti non commerciabili e divieti)

Non è consentita nelle aree di mercato la vendita con il sistema della riffa.

E' fatto divieto assoluto:

- dello spaccio del vino, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diversa da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del R.D. 61511940 n. 635.
- della vendita su aree pubbliche, sia in forma itinerante che a posteggio, della carne fresca macellata e di prodotti freschi di macelleria provenienti da trasformazione (insaccati, hamburger, ecc.);

Resta salvo, altresì, il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi ed oggetti preziosi.

E' vietata la vendita in forma itinerante all'interno del mercato e, comunque, al di fuori degli spazi assegnati.

ARTICOLO 18

(Atti dannosi nelle zone di vendita)

I venditori su aree pubbliche devono avere massima cura di non danneggiare o manomettere in qualsiasi modo il patrimonio pubblico.

I contravventori sono passibili di sanzioni amministrative, ai sensi di legge e dei regolamenti, senza alcun pregiudizio per l'esercizio dell'azione penale per frode in commercio, reati contro il patrimonio e la sicurezza ed altro contemplato dalla legislazione vigente.

ARTICOLO 19

(Sospensione e revoca della concessione)

La sospensione e la revoca delle autorizzazioni sono disciplinate dalla legge.

Fatte salve le norme generali di decadenza, sospensione e revoca delle autorizzazioni, le stesse saranno, comunque, revocate qualora il commerciante sia incorso nelle seguenti violazioni per più di tre volte:

- a) Mancato pagamento della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche;
- b) Cessione totale o parziale del posteggio senza preventiva autorizzazione;
- c) Violazione alle leggi sul commercio e turbamento del mercato;
- d) Cattiva gestione del posteggio per l'igiene ed il decoro;
- a) Aver commesso atti contrari alla pubblica decenza e disturbato la quiete pubblica;
- b) Qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi complessivamente superiori a tre mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare da comunicare all'amministrazione per il tramite dei competenti organi ai fini della conservazione del posto assegnato;
- f) ripetute violazioni, anche di diverso carattere fra loro, al presente regolamento ed alle Ordinanze Sindacali emesse ai sensi dello stesso per, particolari, comportamenti scorretti tenuti dal venditore nei confronti degli acquirenti e degli addetti alla vigilanza.

La revoca opera in modo automatico ed immediato.

La perdita della qualità di operatore commerciale o di imprenditore agricolo comporta la decadenza immediata dell'autorizzazione.

ARTICOLO 20

(Sanzioni)

Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento, non sanzionate dalla normativa generale sul commercio, è punito con la sanzione amministrativa da €. 50,00 (cinquanta), a €. 500,00 (cinquecento) da applicare con le modalità di cui alla legge 689/1981.

In casi di recidiva si applicheranno anche le norme di cui all'art. 19 del presente regolamento.

ARTICOLO 21

(Direzione)

La direzione dei mercati e della fiera è affidata al Comando di Polizia Municipale che curerà, altresì, gli adempimenti previsti nel presente regolamento.

Allo stesso Comando è demandata la valutazione di comportamenti che possano turbare, in ogni caso, l'ordine pubblico, la sicurezza ed il buon costume o che possano non assicurare l'igiene e la sanità. Gli eventuali provvedimenti definitivi saranno, comunque, adottati dal Sindaco in seguito a relazione scritta del responsabile.

Alla direzione compete anche la facoltà di decidere, in casi di urgenza e/o per validi motivi di igiene, sicurezza pubblica, viabilità, ecc., di spostare temporaneamente i mercati in altra zona dandone avviso pubblico ed adottando tutti gli adempimenti necessari al fine di consentire lo svolgimento delle attività commerciali.

TITOLO IV°

MODALITA' DI ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN

FORMA ITINERANTE.

ARTICOLO 22

(Soste e vendita a domicilio)

La vendita di prodotti in forma itinerante è consentita esclusivamente mediante sosta temporanea nelle aree pubbliche di cui all'art. 4 del presente regolamento. E', comunque, vietata la vendita indiscriminata presso il domicilio dei consumatori in violazione a norme e comportamenti disciplinati dalla legge e dai regolamenti locali (codice della strada, legge penale, regolamento di polizia urbana, di igiene e sanità pubblica, ecc.), nonché in violazione ai diritti fondamentali della persona, della privacy, della quiete, ecc.

ARTICOLO 23

(Ordine e pulizia dell'area)

L'ordine e la disciplina dell'area su cui si svolge il commercio itinerante vengono assicurati dalla Polizia Municipale. Gli operatori avranno cura di lasciare liberi da ogni ingombro i passaggi per il pubblico.

Essi dovranno avere massima cura nella pulizia personale, dovranno mantenere ordinati e puliti i propri banchi di vendita e lasciare il posto, temporaneamente occupato, libero da ogni ingombro e rifiuti.

In quanto applicabili si osservano le disposizioni di cui agli artt. 20 e 21 del presente regolamento.

ARTICOLO 24
(Orario di vendita)

L'orario di vendita itinerante è stabilito dal Sindaco con proprio provvedimento adottato con le modalità di cui al precedente art. 10, comma 1 del presente regolamento. L'orario per l'attività itinerante dovrà, comunque, essere uniformato a quello stabilito per gli esercizi di vicinato.

TITOLO V°
NORME FINALI E DI RINVIO

ARTICOLO 25
(Altri obblighi, divieti e limitazioni)

Per motivi di igiene, viabilità, ordine pubblico e/o per altri casi di contingibilità ed urgenza, potranno essere imposti obblighi, divieti e limitazioni, anche temporanei, all'attività commerciale sulle aree pubbliche. I provvedimenti, adottati con ordinanza del Sindaco, dovranno contenere i motivi che ne hanno determinato l'adozione. I provvedimenti saranno resi noti ai commercianti e al pubblico mediante apposizione di appositi avvisi pubblici e cartelli.

ARTICOLO 26

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutte le disposizioni comunali, le ordinanze ed eventuali altri provvedimenti del Sindaco in materia di commercio su aree pubbliche si intendono abrogate.

ARTICOLO 27

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28 luglio 2017

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Segretario Comunale

f.to Dott. Cosimo Basile

Il Presidente

f.to Avv. Francesco Antonio Auletta

Attestato di Pubblicazione

Il sottoscritto Responsabile di Pubblicazione, visti gli atti d'ufficio, attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi all'albo Pretorio on-line del sito istituzionale di questo Comune, all'indirizzo www.comune.garaguso.mt.it.

Il Responsabile del Settore

f.to Rag. Salvatore Vespe

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione in oggetto.

Visto l'art.49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm. e ii.;

Visto lo statuto comunale;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile dell'Area

f.to Arch. Giancarlo De Angelis

In ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile dell'Area

f.to Rag. Salvatore Vespe

Attestato di esecutività

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

Garaguso, 28/07/2017

Il Segretario Comunale

f.to Dott. Cosimo Basile

E' copia destinata alla pubblicazione all'albo pretorio on line dell'Ente